

Elio Tavilla

**Epidemie e contagi nella storia e nel diritto.
Spunti e riflessioni a partire dal trattato
Del governo della peste di Ludovico Antonio Muratori***

*Epidemics and contagions in history and law. Reflections prompted
by Ludovico Muratori's Del governo della peste*

SOMMARIO: 1. Le edizioni del trattato muratoriano - 2. Muratori e Gastaldi - 3. Il governo della peste. - 4. Obblighi, divieti, sanzioni. - 5. Le *Osservazioni* sulla peste di Marsiglia. - 6. *Carlantonio Broggia e il governo politico della sanità*. - 7. Angelo Bossi e la febbre gialla. - 8. Gaetano Strambio e l'anticontagionismo.

ABSTRACT: Ludovico Antonio Muratori's *Il governo della peste* was published in first edition in 1714, when the modern perspective of management and control of contagions by public authority appeared for the first time. Inspired by the idea of "public happiness", Muratori's treatise proposes an articulated series of interventions as well as a wide range of prohibitions to be enforced. Along the same line there were Carlantonio Broggia's *Trattato de' tributi, delle monete e del governo politico della sanità*, published in 1743, Angelo Bossi's volume on yellow fever (1804) and doctor Gaetano Strambio's book on the "importation of the plague", where he lashed out against those who denied the scientific truth of the contagion for economic reasons.

KEYWORDS: Plague, Yellow Fever, Epidemic, Contagion, Quarantine.

* Il presente saggio riprende una relazione letta al webinar *Italia-Europa: emergenze tra ieri e oggi*, 27-28 novembre 2020.

1. *Le edizioni del trattato muratoriano*

Del governo della peste e delle maniere di guardarsene è un trattato che Ludovico Antonio Muratori pubblicò per la prima volta a Modena nel 1714 per i tipi di Soliani, con dedica al duca Rinaldo I, poi ristampata a Napoli per i tipi di Felice Mosca nel 1720, con dedica al medico Michele Pica. Questa ristampa venne poi rieditata nel 1743, con una bella antiporta incisa con *Abito di medico che visita gli appestati*¹. La figura era stata pubblicata nel 1721 nel *Traité de la peste* del medico ginevrino Jean-Jacques Manget e rappresentava il famoso abito inventato, alla fine del XVI secolo, dal medico francese Charles de Lorme: tunica di tela cerata, molto lunga e coprente, completata da guanti, scarpe e cappello, e poi una maschera dal naso estremamente pronunciato, simile a un becco, che fungeva da filtro, essendo riempito di materiali imbevuti di profumi, aceto e presunti disinfettanti; le lenti di vetro dovevano proteggere gli occhi dai miasmi; con la bacchetta il medico poteva visitare i malati senza entrarvi in contatto diretto. La figura si trasformò ben presto in un personaggio della commedia dell'arte: il dottor Schnabel.

Ancora nel 1720 appaiono due edizioni milanesi, per i tipi di Vigono e Cairolo, – una delle due con un titolo modificato *Li tre governi politico, medico ed ecclesiastico, utilissimi, anzi necessari in tempo di peste...* – accresciute con alcune aggiunte a cura dello stesso Muratori, e nel '21 altre due edizioni, una torinese (stampatore Pietro Giuseppe Zappata) con dedica a Vittorio Amedeo II, ed una bresciana (stampatore Gian Maria Rizzardi), con dedica al vescovo di Brescia cardinale Gianfrancesco Barbarigo. L'edizione bresciana, in particolare, era arricchita da una *Relazione della peste di Marsiglia, pubblicata dai medici che hanno operato in essa...*, pubblicata a Marsiglia nel dicembre del 1720 e subito dopo a Torino, a cura dei tre illustri medici dell'Università di Montpellier: François Chycoyneau, Jean Verny e Jean Soulier, chiamati per tentare di arginare un contagio che produsse almeno 120.000 morti. Tale *Relazione*, già ristampata a Torino e tradotta dal Muratori *per istruzione ancora de gl'Italiani* e commentata con sue *Osservazioni*, vide in quell'anno stesso e negli anni successivi diverse riedizioni come opera a sé stante (Modena e Milano nel 1721, Napoli nel 1743, nel 1760 e nel 1784, Arezzo nel 1767, Venezia nel 1790, Milano nel 1832). Ancora del 1721, una terza edizione fu pubblicata a Milano per i tipi dei fratelli Vigoni e di Giuseppe Cairolo, con un titolo modificato (*Li tre governi politico, medico ed ecclesiastico, utilissimi, anzi necessari in tempo di peste...*). Nel 1722 uscì una seconda edizione a

¹ Vedi figura 1.

Modena, sempre per i Soliani², e infine, mentre Muratori era ancora in vita, nel 1743 videro la luce ben cinque edizioni della medesima opera: una a Roma (Girolamo Mainardi), una a Modena (Bartolomeo Soliani), una a Napoli (Felice Mosca), una a Pesaro (Nicolò Gavelli), una a Palermo (Francesco Valenza e Antonino M. Gerardi e Matranga), una a Lucca (Domenico Ciuffetti e Filippo Maria Benedini). Quindi, dopo la morte dell'Autore, si registrarono diverse altre edizioni: nel 1760 a Napoli, nel 1767 ad Arezzo, nel 1790 a Venezia, e ancora nel 1832 a Milano.

Questo lungo elenco ci offre l'idea del successo tributato al trattato di Muratori, che ebbe la fortuna, se così si può dire, di essere diffuso proprio negli anni in cui la peste ebbe momenti di altissima intensità; oltre che nel caso di Marsiglia già ricordato, il passaggio di diecimila soldati tedeschi diretti a Napoli nel 1714, l'anno della prima edizione, portò in Italia episodi circoscritti di quella peste che dall'Ungheria era dilagata in nord Europa tra il 1708 e il 1712 e che a Modena ebbe una coda di una pericolosità tale da indurre le autorità sanitarie modenesi a prendere provvedimenti di prevenzione sanitari e da ispirare al Muratori la composizione del saggio pubblicato nell'anno successivo; nel 1743, l'anno in cui si registrarono, come detto, ben sei edizioni del trattato muratoriano, Messina fu letteralmente decimata da una memorabile peste che si diffuse in città a causa di un'imbarcazione proveniente dalla Grecia³; inoltre vanno ricordate le epidemie che dilagarono in Dalmazia nel 1731, nel 1763 e nel 1783⁴, in Russia nel 1770-71, in Persia nel 1772-73, a Malta nel 1813-14 e nell'Impero ottomano nel 1812-19, le cui notizie, filtrate in Italia, periodicamente spinsero gli editori a riproporre a stampa il trattato di Muratori e il suo adattamento alla relazione sulla peste marsigliese.

2. Muratori e Gastaldi

Per cogliere appieno il mutamento di paradigma rispetto alla produzione giuridica precedente, occorre ricordare che i giuristi erano giunti ad affiancare con ritardo medici e religiosi, questi ultimi impegnati, ognuno dal proprio punto di osservazione, a proporre i rimedi per prevenire e affrontare il contagio o per predisporre adeguatamente l'anima nelle ambasce che la sofferenza collettiva portava inevitabilmente con sé. Come ha magistralmente illustrato Mario Ascheri⁵, fu solo nel Cinquecento che si affermò una trattatistica

² Tale edizione è stata di recente riproposta con la cura e l'introduzione di C. Galli, Napoli 2021.

³ Si veda G. Restivo, *Peste al confine: l'epidemia di Messina del 1743*, Palermo 1984.

⁴ Si veda a tal proposito la *Storia della peste che regnò in Dalmazia negli anni 1783-1784 del dottore Giulio Bajamonti*, Venezia, Vincenzo Formalioni, 1786.

⁵ M. Ascheri, *Rimedi per le epidemie. I consigli dei giuristi nel diritto europeo secoli XIV-XVI*, Roma

(Gianfrancesco Ripa, Girolamo Prevedelli, Silvestro Aldovrandini) in cui il giurista era solito raccogliere le scritture – *quaestiones* e più abbondantemente *consilia* – scaturite dalle problematiche civiliste che l'epidemia produceva: inadempimenti contrattuali, sospensione della decorrenza dei termini, tributi da imporre anche a carico di categorie privilegiate. E ancora: quesiti in materia di rapporto tra coniugi (ad esempio, problemi attinenti all'obbligo di assistenza del coniuge infermo e i relativi limiti in tempo di contagio), in materia testamentaria (ad esempio, le minori formalità con cui venivano raccolte le ultime volontà dei contagiati), per non contare le tematiche legate all'amministrazione della giustizia (sospensione delle udienze, prescrizione, ecc.) e così via.

Manca in questo tipo di trattatistica o, se presente, è appena tratteggiata, l'emergere di una dimensione pubblicistica e di politica legislativa, che prefiguri all'autorità decisionale il quadro dei provvedimenti da assumere e da far rispettare durante l'emergenza.

La prima opera segnalatasi in tal senso, e alla quale Muratori si ispirò, fu quello del cardinale Girolamo Gastaldi, giurista ligure figlio di giurista, che negli anni Cinquanta del Seicento ebbe la ventura di essere nominato commissario generale dei Lazzaretti a Roma da papa Alessandro VII e, poco dopo, commissario generale di sanità per l'intero Stato della Chiesa. L'esperienza maturata in questi anni nonché tutti i provvedimenti di governo assunti nell'occasione della peste del 1656-57 furono rifusi nel celebre *Tractatus de avertenda et profliganda peste politico-legalis*⁶, pubblicato in prima edizione a Bologna nel 1684. Il trattato di Gastaldi, diviso in 261 *argumenta*, illustra una serie di pratiche ed espedienti da mettere in campo per limitare diffusione ed effetti del contagio: controllo dell'accesso in città, uso delle patenti di sanità, smistamento delle merci in entrata e in uscita, quarantene, isolamenti, disinfestazioni, lazzaretti, reclutamento del personale medico e sanitario. Tutto ciò viene normato attraverso un'ampia messe di provvedimenti di polizia sanitaria (editti, bandi, ordini, istruzioni, notificazioni), con annessi divieti di rilevanza penale, prodotti dalla Congregazione sopra la sanità di cui il Gastaldi fu a capo: tali provvedimenti costituiscono la prima e più organica attestazione di una strategia politica e gestionale di controllo degli effetti devastanti dell'epidemia, secondo un modello che Gastaldi intendeva costruire come un vero e proprio manuale da usare in casi consimili.

L'opera di Muratori, con il suo trattato composto a distanza di una trentina di anni, conferma un mutamento di approccio culturale da parte del giurista, o per meglio dire, di un certo tipo di giurista, di colui che deve usare le sue

2020.

⁶ G. Gastaldi, *Tractatus de avertenda et profliganda peste politico-legalis, eo lucubratus tempore quo ipse Læmocomiorum primo, mox Sanitatis Commissarius Generalis fuit, peste Urbem invadente anno MDCLVI et MDCLVII ac nuperrime Goritiam depopulante typis commissus*, Bologna, Tipografia Camerale Monalesiana, 1684.

competenze al servizio del sovrano e dell'interesse della comunità, elaborando accorgimenti sanitari, misure preventive e contenitive all'interno di organismi vocati a pianificarle e ad attuarle come mai finora si era fatto. E non ci pare irrilevante segnalare che, con Gastaldi e Muratori, si tratti di due giuristi sì, ma anche e soprattutto di uomini di chiesa, particolarmente sensibili alle dure prove a cui le epidemie sottoponevano i credenti, a volte minandone la fede, altre volte pretendendo dalla fede guarigioni miracolose. Entrambi, inoltre, furono uomini vicini al potere politico: Gastaldi con gli incarichi ricevuti da Alessandro VII e da Clemente X; Muratori attraverso la cura dell'archivio e biblioteca ducali con Rinaldo I d'Este e poi con Francesco III, di cui fu precettore e al quale dedicò *I difetti della giurisprudenza* (1742) e *Della pubblica felicità, oggetto de' buoni principi* (1749).

Muratori concepì il suo trattato sulla peste in una forma meno frammentaria e più organica di quanto non appaia quello di Gastaldi. Inoltre, di quest'ultimo non condivise certi cascami irrazionalistici della cultura di antico regime che dava credito all'influenza della magia e del demonio nella diffusione della peste, così come ancora emerge da alcune pagine del Gastaldi, là dove tratta esplicitamente di *peste magica* indotta dall'opera di demoni, *cacodemoni* nonché da *impii homines*, in particolare ebrei⁷. L'inclinazione culturale dei due giuristi e uomini di chiesa appare particolarmente divaricata circa le cause della peste milanese del 1630: Gastaldi ritiene da considerarsi senz'altro

patratum hoc scelus ... ab impiis et execrandis hominibus, qui venefico pulvere, itemque oleo et unguento venenato, templorum portas et scamna domuumque fores illinientes hominumque vestes clam et nocturno tempore aspergentes illius tam ingentis excidii auctores fuere⁸.

Muratori, al contrario, mette in guardia dalla superstizione, specialmente in tempo di peste, quando i mali «con gran leggierezza s'attribuiscono quasi tutti a malie e stregherie e ad invasioni di spiriti cattivi»⁹, per cui «si giunge ad imprigionar delle persone e per forza di tormenti a cavar loro di bocca la confession di delitti ch'eglino forse non avranno mai commesso, con far poi di loro un miserabile scempio sopra i pubblici patiboli»¹⁰. Un fenomeno non nuovo, aggiunge il sacerdote vignolese, visto che anche durante la peste del 1348 fu

⁷ G. Gastaldi, *Tractatus de avertenda et profliganda peste politico-legalis*, cit., pp. 692-698.

⁸ Ivi, p. 697.

⁹ L.A. Muratori, *Del governo della peste e della maniera di guardarsene ... diviso in politico, medico ed ecclesiastico, da conservarsi et aversi pronto per le occasioni che Dio tenga sempre lontane, ed in questa seconda edizione accresciuta dall'Autore con nuove aggiunte poste in fine del libro*, Torino, Pietro Giuseppe Zappata, 1721, p. 98.

¹⁰ Ivi, p. 99.

sparsa voce che alcuni, e specialmente i giudei, fossero quegli che con vari veleni e malie avessero introdotta e dilatata quella incredibile mortalità, furono trucidati molti cristiani e moltissime poi migliaia d'ebrei per la Francia e per la Germania, di modo che lo stesso Papa Clemente VI fu mosso dalla carità cristiana a soccorrere e proteggere con varie bolle quella povera gente, al certo non rea di questo delitto¹¹.

E ancora, negli stessi anni in cui Muratori scrive il suo trattato, era diffusa la voce che

si mirasse di notte una fantasma per le contrade. Oh, molti la videro; ma loro la fece vedere la sola precedente apprensione e paura, la quale è un'industriosa dipintrice, massimamente in tempo di notte¹².

E conclude:

che si dieno congiure di gente, la quale con simili unti e veleni si metta a far morire il popolo alla rinfusa, io non m'indurrei a crederlo, se non dopo una grande evidenza¹³.

Il buon senso e il prudente razionalismo del nostro Autore appaiono ben coerenti con il clima di quel riformismo settecentesco che proprio in quel giro di anni renderà possibile il contributo del giurista come consulente del potere politico in vista di azioni di governo finalizzate – per usare le medesime parole del Muratori – al perseguimento del “bene della società”, del “ben pubblico”, della “pubblica felicità”¹⁴.

3. *Il governo della peste*

Il trattato muratoriano sulla peste, *diviso in politico, medico et ecclesiastico*, era nelle intenzioni del suo Autore «*da conservarsi ed aversi pronto per le occasioni che Dio tenga sempre lontane*», concepito cioè come un prontuario di azioni mirate al contenimento dei danni da contagio, in questa occasione a vantaggio dei rappresentanti politici del Comune di Modena, i Conservatori, e, tra essi, quelli della Sanità, cioè coloro il cui ufficio consisteva nella conservazione della salute pubblica,

¹¹ Ivi, p. 99.

¹² Ivi, pp. 99-100.

¹³ Ivi, p. 100.

¹⁴ Cfr. C.E. Tavilla, *Ludovico Antonio Muratori*, in *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero*, Ottava appendice, *Diritto*, a cura di P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti e B. Sordi, Roma, 2012, pp. 237-240; M. Al Kalak, *Principe cristiano, popolo felice. Lodovico Antonio Muratori e la definizione del potere*, in L.A. Muratori, *Della pubblica felicità oggetto de' buoni principi; seguito dai Rudimenti di filosofia morale per il principe ereditario*, Roma 2016, pp. 11-63; C. Mozzarelli, *Muratori fra tradizione e modernità politica*, ivi, pp. 323-346.

nella prevenzione e nelle azioni di polizia sanitaria. Lo spunto da cui prende avvio l'opera proviene dall'allarme causato da un'imponente mortalità animale, soprattutto bovina, rilevata in tutta la pianura padana negli anni Dieci del Settecento. Si riteneva infatti, sulla base di esperienze pregresse, che il contagio tra gli animali si potesse estendere anche agli umani, tanto più che, come detto, si segnalavano casi di peste in molte aree del centro e dell'est Europa, preludio al terribile flagello di Marsiglia. Proprio da questo allarme trova occasione l'opera del Muratori, il quale ritiene suo dovere mettere la propria cultura e la propria capacità di ricerca bibliografica al servizio del sovrano e dei suoi funzionari: un'anticipazione, se vogliamo, di quel contributo dato alla *pubblica felicità* che sta al centro del suo famoso testo del 1749, il quale tra l'altro, proprio nelle ultime pagine, esortava il sovrano a porre il massimo riguardo alla *sanità* e ai suoi operatori, anche e soprattutto per prevenire proprio le ricorrenti epidemie¹⁵.

Ma nel suo trattato Muratori prefigura un ulteriore obiettivo: quello «di fare un trattato popolare, cioè utile e intelligibile a i più del popolo»¹⁶, in modo tale da costruire una cultura diffusa sulla natura dell'epidemia, sui relativi strumenti di prevenzione e di riduzione del danno capaci di affiancare virtuosamente l'azione pubblica di «governo della peste» articolata nei suoi tre aspetti, politico, medico ed ecclesiastico. Al nostro angolo visuale si impone il governo “politico” del contagio, cioè quell'ambito di azione umana che, sulla base di una informata visione d'insieme, dispone vincoli di coerenza giuridica attraverso i quali prevenire o limitare la diffusione del contagio medesimo.

Le vie di intervento a cui l'autorità pubblica dovrebbe, secondo il Nostro, indirizzare gli opportuni provvedimenti sono tre: a) interventi di carattere generale; b) interventi di prevenzione; c) interventi di contenimento.

a) *Interventi di carattere generale.*

La prima azione che Muratori individua è quello dell'investimento economico. In presenza del contagio l'autorità politica non deve lesinare il denaro:

ha da star fissa in mente de i principi, de i magistrati e de i privati questa gran verità, cioè non esserci spesa né incomodo che uguagliar possa in conto veruno le spese e gl'incomodi terribilissimi d'una peste; e non impiegarsi mai meglio le fatiche, e i danari, che per conservare a un tempo stesso la salute propria, e la vita del popolo tutto. Si spende e si dee spender tanto in lazzaretti e mantenimento di poveri e cura d'infermi e in guardie e ministri allorché è venuta una peste¹⁷.

¹⁵ L.A. Muratori, *Della pubblica felicità, oggetto de' buoni Principi*, Lucca 1749, pp. 446-457 (cap. XXXIX, «Delle fabbriche, della pulizia e della pubblica sanità delle Terre e Città»).

¹⁶ Muratori, *Del governo della peste*, cit., p. XV.

¹⁷ Ivi, p. 14.

Oggi diremmo la stessa cosa. Quando si tratti di sanità pubblica in tempo di epidemia, non vi è dubbio alcuno: «si dee spender».

b) *Interventi di prevenzione*

Ecco le *diligenze* da usare in via preventiva.

Per prima cosa, «esigere le *Fedi della Sanità*»¹⁸. Si trattava di certificati emessi dall'autorità medica e attestanti lo stato di buona salute del singolo, il quale doveva essere identificato e preso in nota dal curato del territorio di provenienza: precauzione tanto necessaria in quanto applicata a soggetti residenti in aree rurali, che spesso intendevano entrare in città per smercio di prodotti o approvvigionamento.

Occorreva poi distinguere i cosiddetti *luoghi sospetti*, cioè le aree nelle quali si fossero verificati casi di infezione, dai luoghi *infetti di peste*: mentre sarebbe stato impedito l'ingresso a coloro che fossero provenuti da questi ultimi, coloro invece che si fossero mossi dai primi non avrebbero potuto entrare senza essere stati in precedenza sottoposti a un periodo controllato di quarantena.

Ulteriore provvidenza indispensabile era quella di creare una fitta e ben coordinata rete di controlli di accesso alla città o all'intero distretto, in modo tale da consentire l'ingresso solo a coloro ai quali fosse stato fornito permesso dall'apposita Deputazione di Sanità, tipica istituzione di antico regime, normalmente composta da notabili locali che, con la consulenza di medici e d'accordo con l'autorità centrale di governo, disponevano le misure di profilassi più opportune.

c) *Interventi di contenimento*

Nel malaugurato caso in cui il male fosse ormai penetrato nello Stato e nella città, occorreva intervenire prontamente isolando le abitazioni delle persone infette e di quelle che avessero avuto relazione con loro. Alcuni erano rimasti in casa, isolati, perché l'abitazione lo consentiva. Ma per tanti altri – quelli che vivevano in condizioni di promiscuità – bisognava predisporre dei luoghi *ad hoc* – i *lazzaretti* – di solito approntati in aree esterne alle mura della città. Ed ecco che ritorna l'esortazione a un adeguato investimento:

Ma si osservi essere di spesa ed impegno maggiore il mantenimento delle capanne e de i lazzaretti, i quali in fine non difendono la gente dalla morte, anzi talvolta servono a far morire chi non sarebbe morto, e ad affrettargli il passaggio, e certamente non sono atti ad estinguere il male già penetrato ed allignato in una Città¹⁹.

¹⁸ Ivi, p. 16.

¹⁹ Ivi, p. 22.

Qui si apre un aspetto degno di nota, che catapulta il lettore odierno nella realtà cetuale o, forse sarebbe meglio dire, classista del tempo. Nobili e abbienti (*le persone comode*) in tempi di contagio non rischiano la vita rimanendo in città, niente affatto: essi si rifugiano nelle loro ville di campagna, luoghi ameni e, quel che più conta, d'isolamento; gli altri, i poveri, quelli che non hanno seconde residenza fuori città, dovranno essere *rinserrati* nelle loro case, come se fossero potenzialmente contagiosi, perché «la *sperienza* fa troppo spesso vedere» che è nel popolino e nella plebaglia che si diffonde maggiormente il morbo²⁰.

Questa è la quarantena del XVIII secolo, secondo i dettami suggeriti da Ludovico Antonio Muratori:

Il sequestrar la plebe minuta nella forma suddetta può conservar la vita a loro e a tante altre migliaia di persone, le quali pel conversare potrebbero contrarre un morbo, che si facilmente si comunica pel commercio o delle persone o delle robe²¹.

La plebe minuta 'socializza' troppo, si assembla – diremmo oggi –, quindi va posta al più presto in regime di quarantena, «essendo i poveri per lo più quei che rendono frustraneo il buon regolamento del contagio e della città afflitta»²². Analogamente, vanno richiusi in un luogo precisato a spese pubbliche «i mendicanti o sia limosinanti e birbanti»²³.

Ma la città è abitata anche da coloro che normalmente non vi risiedono, vi stanno un certo tempo per elemosinare, mostrando il corpo piagato, o per intrattenere la gente per strada con vari stratagemmi, gente senza fissa dimora, forestieri in genere. Muratori non ha dubbi:

si debbono licenziar dalla Città, anzi da tutto quanto lo Stato in termine di pochi dì, i birbanti, vagabondi, cingani, questuanti, lebbrosi, impiagati e simil sorta di gente, che non eserciti qualche Arte e non voglia procacciarsi il pane se non col mezzo troppo comodo del mendicarlo²⁴.

Cacciati i nullafacenti e gli scrocconi, invitati gli abbienti a trasferirsi in villa, Muratori ritiene che l'alleggerimento della densità abitativa sia uno degli strumenti fondamentali per evitare gli esiti più esiziali:

²⁰ Ivi, pp. 20-21.

²¹ Ivi, pp. 21-22.

²² Ivi, p. 46.

²³ *Ibidem*.

²⁴ Ivi, p. 23.

... l'alleggerire il più che si possa la Città d'abitanti all'arrivo d'un contagio, questo è uno de' più utili mezzi per levare il pascolo alla morte che s'avvicina, e per conservare più facilmente in vita chi esce e chi resta²⁵.

Chi resta – scrive Muratori. Sì, ma chi resta?

Chi resta in città, a parte i poveri rinchiusi nei loro quartieri e nelle loro residenze promiscue e malsane?

Devono restare in città anche tutti coloro che esercitino funzioni pubbliche o siano addetti a lavori di pubblica utilità, come ad esempio

i magistrati, i parrochi, i medici, i cerusici o barbieri, gli speziali, i notai, le levatrici o sia le mammane, ed altre simili persone, alle quali si suole e si dee con pubblico editto vietare l'absentarsi dalla città²⁶.

È poi è assolutamente necessario vietare gli 'assemblamenti': si deve

proibir subito le scuole, le feste da ballo, i ciarlatani, i giuochi pubblici, i mercati, fuorché de' commestibili, le fiere ed altre adunanze e conversazioni allora non necessarie, siccome ancora il sospendere i tribunali giudiciari per le funzioni strepitose, a fine d'evitare il concorso²⁷.

Infine, occorre che tutti i malati vengano segnalati ad apposito ufficio, anche se non si tratti di peste. Chi muore entro sette giorni dall'apparizione della malattia, verrà presuntivamente dichiarato morto di peste. Con particolare prudenza debbono essere trattati i cadaveri, che vanno consegnati ai magistrati della sanità, i quali dovranno altresì ricevere denuncia di avvenuta sepoltura in specifici cimiteri da parte dei *beccamorti*, personaggi equivoci e normalmente dediti alla spoliatura dei cadaveri, a volte ancor prima che essi siano tali.

4. *Obblighi, divieti, sanzioni*

Questa in sostanza la strategia approntata dal nostro Autore e rivolta ai pubblici amministratori, la cui cura «ha da consistere nell'impedire affatto o nel regolare così bene il *commerzio*, che i corpi sani si difendano dal malore de gl'infeitti»²⁸. Una strategia che può essere riassunta, come vien suggerito, in uno slogan, cioè «in questi tre avverbi: *mox, longe, tarde*, cioè nel fuggir presto, andar lontano e tornare ben tardi»²⁹. Ma soprattutto separare e isolare:

²⁵ Ivi, pp. 26-27.

²⁶ Ivi, pp. 27-28.

²⁷ Ivi, p. 46.

²⁸ Ivi, p. 36.

²⁹ Ivi, p. 27.

Qui è il difficile, e qui ha da essere lo studio più acuto, e la maggior attenzione e vigilanza de i magistrati. [...] Ove dunque ci si modo di mettere su quel principio in quarantena, tutto il popolo riuscirà ... assai facile il liberar la terra o città in poche settimane dal male...³⁰.

Se questo dev'essere l'obiettivo strategico dei governanti, l'errore più grave sarebbe quello di nascondere la notizia dell'incipiente epidemia oppure sottovalutarne natura e pericolosità, come successe disgraziatamente a Padova con la peste del 1576-77 e a Vienna nel 1713. Ferrara, invece, nel 1630 si conservò integra e tra le varie cause di questa fortunata evenienza possono essere senz'altro annoverati la prontezza dell'allarme dato alla popolazione e dei provvedimenti d'isolamento adottati, nonché il rigore con cui la città fu chiusa, furono ispezionate le merci sospette, nonché puniti duramente i trasgressori. E, soprattutto, a Ferrara si preferì agire ancor prima di aver certezza che i primi sintomi fossero quelli della peste. In quel medesimo frangente, invece, altre città come Verona, Milano e Parma «fecero quanto poterono per occultar l'infezione già presa...»³¹.

Vorrei soprassedere sui molteplici e reiterati appelli alla *carità cristiana* che il sacerdote vignolese dispensa a piene mani, rivolti soprattutto a coloro che, potendosi permettere di rifugiarsi in villa, dovrebbero sentir l'obbligo di aiutare mendicanti e artigiani, non facendo mancare l'elemosina ai primi e ai secondi le commesse di lavoro. Per non parlare del tipico e consueto moralismo paternalista usato dal Nostro, che auspica, in tempo di contagio, un governo politico affidato a «persone piene di carità e di onore»³².

Più interessante è certo quanto il Nostro scrive a proposito dell'esercizio della giurisdizione penale durante l'epidemia. È un tema che di recente è stato affrontato, ad esempio, dalla Fleur Beauvieux in un saggio sulla giustizia e sulla repressione della criminalità durante la peste di Marsiglia tra il 1720 e il 1722, giustizia e repressione affidate in quegli anni a un unico tribunale il *Tribunal de police*, diretto da un militare e dotato di pieni poteri³³.

³⁰ Ivi, p. 39.

³¹ Ivi, p. 42.

³² Ivi, p. 29.

³³ Il tema di recente è stato affrontato, ad esempio, da F. Beauvieux in un saggio sulla giustizia e sulla repressione della criminalità durante la peste di Marsiglia tra il 1720 e il 1722, giustizia e repressione affidate in quegli anni a un unico tribunale il *Tribunal de police*, diretto da un militare e dotato di pieni poteri: *Épidémie, pouvoir municipal et transformation de l'espace urbain: la peste de 1720-1722 à Marseille*, in *Jeux de pouvoirs et transformations de la ville en Méditerranée*, in «Rives méditerranéennes», 42 (2012), pp. 29-50. Cfr. anche Eadem, *Justice et répression de la criminalité en temps de peste*, in «Criminocorpus» (2014), <http://criminocorpus.revues.org/2857> (consultato il 4 dic. 2014).

È in questo contesto che si anticipa ciò che in età contemporanea verrà chiamato “stato di eccezione”, quella situazione in cui il principe può e anzi deve autorizzare e i magistrati possono e debbono applicare metodi di incriminazione *ex abrupto ad modum belli*, nonché intraprendere processi sommari in deroga all’*ordo*, cioè *extra ordinem*³⁴, con condanne che portino anche alla confisca dei beni:

Non la mansuetudine o piacevolezza, ma il rigore è qui necessario a chi governa; e ciò per maggior bene della repubblica stessa, a cui si nocerebbe coll’indulgenza, e si può giovare infinitamente col fare a puntino e irremissibilmente rispettare ed eseguir le leggi. In tempi tali, secondo il parere de i Savî, è maggiore sopra i sudditi la podestà del principe e de i magistrati, potendosi condannar le persone a varie pene per soli sospetti e senza processo e valersi delle lor case, poderi, danari, vettovaglie etc. qualora il pubblico ne abbia bisogno³⁵.

Anche in questo caso, il Nostro ricorre a uno slogan, questa volta preso in prestito dal celebre medico siciliano Gianfilippo Ingrassia, che in occasione della peste di Palermo del 1575 operò con efficacia orientando il suo operato su una terna infallibile: *oro, fuoco e forca*³⁶. Molto denaro (delle casse pubbliche), molta disinfezione (con le grezze tecniche dell’epoca, poi vedremo criticate da un’altra autorevole voce del Settecento italiano), molte esecuzioni capitali mediante quel tipo di processi di cui poc’anzi si parlava³⁷.

Proprio a quest’ultimo aspetto persino il mite prevosto della Pomposa modenese dava la primazia, senza però gli eccessi che egli ritiene opportuni solo in vista della “focosità” dei siciliani:

Può mancare il primo di questi rimedi [*il denaro...*]; e in quanto al terzo, si suol far piantare in più luoghi, entro e fuori della città, esse forche per punirvi prontamente certi gravissimi delitti di disubbidienza dannosa al pubblico. Facciasi però il men che sia possibile, potendosi con altri minori gastighi e col terrore tenere in dovere i popoli, e massimamente in queste parti d’Italia ben diverse nella focosità da i cervelli della Sicilia³⁸.

È pur vero però, riflette il Muratori, che le città e le terre più efficacemente preservate dal contagio son quelle che non hanno risparmiato «la morte di

³⁴ L. Lacchè, “Ordo non servatus”. *Anomalie processuali, giustizia militare e “specialia” in antico regime*, in «Studi storici», 29.2 (1988), pp. 361-384.

³⁵ L. Muratori, *Del governo della peste*, cit., p. 30.

³⁶ Si veda la figura 2 (frontespizio da G.F. Ingrassia, *Informatione del pestifero et contagioso morbo, il quale affligge et have afflittto questa Città di Palermo, et molte altre Città, e Terre di questo Regno di Sicilia, nell’anno 1575 et 1576*, Palermo, Giovan Matteo Mayda, 1576).

³⁷ Sull’Ingrassia, si veda R. Alibrandi, *Giovan Filippo Ingrassia e le costituzioni protomedicali per il Regno di Sicilia*, Soveria Mannelli 2011.

³⁸ Muratori, *Del governo della peste*, cit., pp. 30-31.

qualche disubbidiente in cose gravi, quale è chi venendo da luogo appestato passa i confini senza fedì o con fedì false»³⁹. La giurisdizione dei magistrati della sanità – qualsisia il nome della relativa magistratura: deputazione, conservatoria, congregazione – deve essere ampia e dotata di poteri d'eccezione: a loro «s'ha a dare in tali casi un'assoluta balìa ed autorità di poter procedere *more belli* contra i trasgressori ...»⁴⁰. L'esempio di Roma in occasione della peste del 1656 è illuminante: ai quattro prelati della Congregazione della sanità guidata dal già ricordato cardinal Castaldi

fu data autorità di poter procedere anche contra le persone ecclesiastiche e regolari a qualsivoglia pena ed esecuzione d'essa, fino alla morte naturale *exclusive*, per qualsivoglia delitto concernente la sanità, *sola facti veritate inspecta, denegatis defensionibus, more belli*⁴¹.

Tra le proibizioni la cui violazione rientra nella potestà giudiziaria di cui si parla, ci sono in primo luogo quelle relative all'isolamento e al confinamento. Per il confinamento, come detto, andrà individuato un «qualche luogo spazioso fuori della città», che andrà «guardato da milizie per impedirne la fuga»⁴². Per l'isolamento domiciliare, invece,

Gioverebbe ... serrar con barricate tutte le contrade, o almen le più infette, e custodirle poi di notte, per vietare i suddetti disordini, con libertà a chi fa la guardia di tirare archibusate a chi furtivamente tentasse la fuga⁴³,

come praticato regolarmente a Palermo. Inoltre,

Sarebbe anche necessario il far girare di notte la pattuglia con alcuno della sanità, sì per impedire i furti e delitti e sì per sorprendere chi violasse i sequestri, e i trasporti furtivi di robe infette⁴⁴.

Su tal tipo di 'commercio', Muratori pretende massima attenzione: «una delle più importanti cure del governo della sanità ha da esser quella d'impedire il *commerzio delle merci o robe infette e sospette*»⁴⁵. Una vigilanza particolarmente severa va riservata agli ebrei:

³⁹ Ivi, p. 31.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² Ivi, p. 46.

⁴³ Ivi, p. 53.

⁴⁴ Ivi, p. 52.

⁴⁵ Ivi, p. 76.

Di più convien avere particolarmente l'occhio sopra gli ebrei, siccome gente che fa uno de' suoi maggiori capitali il traffico e il trasporto di tali robe. In Germania alcune città né pure concedono a tal gente le fedi della sanità, perché vogliono interdetto ogni loro commercio⁴⁶.

Siccome è frequentissima la pratica di trafugare, per farne poi commercio, abiti ed altri effetti personali dei deceduti nella propria abitazione o anche nei monasteri adibiti ad ospedali o lazzaretti, con effetti devastanti di contagio indiscriminato,

tutti, sì asportatori come complici e consapevoli, debbano in termine di tre giorni, sotto pena della vita e confiscazione, a cui sieno sottoposte d'ordine del vescovo anche le persone ecclesiastiche, darne esatta notizia al tribunal destinato, ... con promettere l'impunità a i denunzianti, purché non sieno già carcerati o inquisiti per tal fatto⁴⁷.

Proprio per prevenire episodi simili, le case abitate da persone appestate e poi decedute vanno sgomberate,

e far tutto rinchiudere in una o più stanze, con far sigillare le porte d'essa o di esse camere per mano di pubblico ministro, e con sigillo del pubblico, o almeno con sigillo e rogito di pubblico notaio, di maniera che nessuno possa entrarvi senza rompere quel sigillo⁴⁸.

Divieti di minore entità, accompagnati da mere sanzioni pecuniarie, sono quelli che riguardano bambini e donne:

I *fanciulli* fino all'età di quindici anni almeno ... siccome quelli, che più inavvertitamente conversano con tutti e son più facili pel tenero lor comportamento ad infettarsi e ad infettare, perciò per consiglio de' medici e di tutti i professori si debbono confinar nelle case loro, senza permettere loro l'uscirne. Altrettanto ... si dee ordinare per le *donne*, anch'esser per la lor complessione sottoposte ad una facile infezione. In alcune città, e specialmente in Modena, fu fatto il suddetto regolamento, obbligando a pene pecuniarie i padri, i mariti, i fratelli e i padroni di chi contravveniva⁴⁹.

Errato sarebbe invece costringere il personale medico e sanitario a prestare il loro servizio presso gli appestati, come pure si ebbe a fare in Sicilia e a Padova. «Ma grida la ragione che non son tenuti ad esporsi e non si debbono esporre per forza all'evidente rischio della vita persone la conservazione delle quali è

⁴⁶ Ivi, p. 77.

⁴⁷ Ivi, pp. 77-78.

⁴⁸ Ivi, pp. 81-82.

⁴⁹ Ivi, p. 51.

troppo necessaria»⁵⁰, in quanto dovranno pur essi «attendere a preservare i sani e a visitare chiunque è infermo, ma non di contagio»⁵¹.

E ancora: si ponga attenzione alle carceri, luoghi «che, essendo d'ordinario ripiene di rei e di sordidezze, sono per conseguente una facile occasione e un più facile pascolo alla pestilenza»⁵². Muratori con coraggio propone di «liberare i rei di minore importanza» oppure di disporre la detenzione domiciliare, «sotto pena della vita»⁵³.

5. *Le Osservazioni sulla peste di Marsiglia*

Un cenno vorrei riservarlo alle *Osservazioni* con cui il Muratori fece commentò la *Relazione della peste di Marsiglia*, da lui tradotta e pubblicata a complemento del suo trattato, in alcune edizioni anche a conclusione del medesimo volume⁵⁴. Essa è davvero un concentrato di quella filosofia pratica del buon senso che, secondo il suo Autore, deve animare la comunità civile e, in particolare, i suoi amministratori. In questa prospettiva appare irrilevante il dibattito medico sulle cagioni prime del morbo rispetto invece all'evidenza degli espedienti da tutti condivisi per prevenire il contagio, espedienti che possono essere facilmente sintetizzati: evitare il contatto con *robe* e corpi infetti è l'arma decisiva per non ammalarsi. «La vera peste non nasce come i funghi, né ha l'ali da volar lontano se non gliele prestano gl'uomini»⁵⁵. Se poi si debba per ragioni d'ufficio avvicinarsi ai contagiati, occorre proteggere «de due porte dell'umana respirazione, voglio dire il naso e la bocca» dai miasmi pestilenziali⁵⁶. Tutte le altre presunte cause del contagio (come ad es. l'influsso delle costellazioni) o strumenti di trasmissione del contagio medesimo (come ad es. gli insetti e le mosce in particolare) non godono di un credito scientifico tale da poter essere alla base di specifiche forme di prevenzione. Se quindi è vero che il contagio si diffonde per l'azione di molteplici cause, tra cui hanno particolare importanza quelle di origine umana, i pubblici amministratori debbono agire sulla base di quegli espedienti unanimemente riconosciuti come efficaci, senza farsi sviare dalle

⁵⁰ Ivi, p. 33

⁵¹ Ivi, p. 35.

⁵² Ivi, p. 121

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ Qui useremo l'edizione autonoma del 1721: *Relazione della peste di Marsiglia pubblicata da i Medici, che hanno operato in essa, con alcune osservazioni di Lodovico Antonio Muratori, et altre giunte al da unirsi al Trattato del Governo della Peste*, Modena, Soliani, 1721.

⁵⁵ Ivi, p, 25.

⁵⁶ Ivi, p. 35.

pressioni provenienti da ambienti economici o politici interessati ad azioni diverse da quelle poste a base dell'interesse pubblico.

Tale riferimento è tanto più opportuno in quanto occorre ricordare che all'origine del contagio di Marsiglia vi fu un'opzione infausta: gli amministratori della città cedettero alle pressioni dei mercanti che attendevano le balle di lana e cotone trasportate da una nave proveniente dalla Siria attraccata in porto e sottoposta, come di prassi, alla quarantena: le merci risultarono essere infette, così come tutto il suo equipaggio, con le conseguenze disastrose che è possibile immaginare. Questo episodio dà l'occasione al Muratori di esortare la classe dirigente a metter «una forte briglia all'ingordigia del privato interesse»⁵⁷, altrimenti

la desolazione pur troppo verrà, cioè per non perdere un poco si perderà tutto e arriveremo a mirare quella gran scena che fa ora tanta paura e pure non par temuta abbastanza da chi potrebbe e dovrebbe far molto per tenerla lontano, e forse nol fa⁵⁸.

6. *Carlantonio Broggia e il governo politico della sanità*

Anche se con qualche distanza temporale, fa eco al trattato muratoriano la terza parte di un'opera diversamente articolata, ma pur sempre finalizzata al "ben pubblico". Si tratta del celebre *Trattato de' tributi, delle monete e del governo politico della sanità* pubblicato nel 1743 e composto da quel Carlo Antonio Broggia che è stato oggetto di un intenso saggio di Raffaele Ajello contenuto nel suo indimenticabile *Arcana Juris*⁵⁹. Broggia, che era amico e corrispondente del Muratori, da quest'ultimo assai apprezzato, ritenne opportuno completare un volume dedicato a questioni fiscali e finanziarie con una parte intitolata al *governo politico della sanità*, evidentemente considerato uno dei doveri essenziali che il potere politico aveva nei confronti della comunità. L'anno in cui venne pubblicato il volume di Broggia e comparvero, come detto, ben sei edizioni del trattato di Muratori – il 1743 –, fu anche quello in cui la città di Messina fu letteralmente decimata dalla peste, come Marsiglia poco più di una ventina d'anni prima. Questi due eventi traumatici indussero una parte dell'intelligenza italiana ad inserire la polizia sanitaria tra quelle azioni di governo che si ritenevano, benché fino ad allora trascurate, assolutamente indispensabili.

Seguendo tale orientamento, il Broggia, pur ritenendo necessario avere «buone leggi e buone ordinanze», non considerava sufficiente avere «alcune

⁵⁷ Ivi, p. 26.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ R. Ajello, *L'esperienza giuridica di Carlantonio Broggia in tre sue opere ritenute disperse*, in Id., *Arcana Juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli, 1976, pp. 359 ss.

buone leggi tolte ad impresto da qualche rara e attenta polizia»⁶⁰. Tali leggi nascono già *guaste e corrotte* per mancanza dei «necessari requisiti» e di «debite circostanze»⁶¹. In realtà ciò che manca, lamenta il Broggia, è quella che lui chiama «legge delle leggi» e che altro non è che l'*osservanza* delle leggi medesime⁶², specialmente se queste leggi non riguardano tanto le misure adottate durante il dilagare del contagio, ma quei successivi provvedimenti che devono adottare in tempo di ordinaria amministrazione attraverso un'attenta opera di prevenzione. Se è vero che Venezia è ritenuta «la maestra di tutti» in quanto dotata di «leggi buone, salutari e degne d'imitazione» per la prevenzione e il *governo* della peste, è risaputo che tale eccellenza è riconosciuta per via del suo esemplare *Magistrato di Sanità*, il collegio destinato ad operare con inflessibilità per assicurare il rispetto delle norme di prevenzione dal contagio. Dall'efficienza di quella magistratura si misureranno i risultati della politica sanitaria sulla popolazione, soprattutto nelle città di mare, aperte ai traffici internazionali.

Per la qual cosa, come già il Muratori, anche Broggia ritiene che la quarantena sia lo strumento decisivo per prevenire la diffusione di contagi, uno strumento a cui non si deve giammai rinunciare in cambio di quei vantaggi fiscali e daziari che un ingresso precoce e indiscriminato di merci portuali potrebbe apportare alla città. Il Broggia ragiona in modo articolato sulle 'qualità' dei presidenti del magistrato di sanità, normalmente di formazione giuridica e medica. I primi soprattutto – i giuristi – sono quelli dotati di «una giurisprudenza per avventura piena di difetti e molto scarsa di vero spirito di legislazione»⁶³, una giurisprudenza appresa «dal solo polverio delle scuole e del foro e pel mezzo di una intricata e immensa discussione di ciò ch'è tuo e di ciò ch'è mio»⁶⁴, mentre a loro si dovrebbe richiedere piuttosto «una sufficiente scienza e pratica di mondo e de' commercî»⁶⁵. Per non parlare della venalità di cariche come quelle qui in questione, che finiscono per causare «moltissimi mali non meno dell'interesse de' sudditi che al vero interesse del principe»⁶⁶. E il Broggia, che per tutta la vita ha cercato – inutilmente – di mettersi in evidenza per porsi al servizio dello Stato, non risparmia una tirata sulla capacità, o per meglio dire sull'incapacità dei regnanti di selezionare i propri funzionari e, tra costoro, quelli destinati al magistrato della sanità. Siffatti funzionari onesti e coscientosi

⁶⁰ C.A. Broggia, *Trattato de' tributi, delle monete e del governo politico della sanità. Opera di Stato e di commercio, di polizia e di finanza, molto alla felicità de' popoli, alla robustezza degli Stati ed alla gloria e possanza maggiore de' Principi conferente e necessaria*, Napoli, Pietro Palombo, 1743, p. 439.

⁶¹ Ivi, p. 2.

⁶² Ivi, p. 439.

⁶³ Ivi, p. 444.

⁶⁴ Ivi, p. 444.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ Ivi, p. 446.

non si hanno a cercare in India, che anzi si hanno in casa e puol dirsi avanti gli occhi e pur non si osservano; fa dunque mestieri aprire ben bene questi occhi e rivenir a tutto studio un arte propria, per poterli ravvisare⁶⁷.

Questi i suggerimenti per un'efficace selezione del personale addetto alla polizia sanitaria: i magistrati di sanità debbono avere durata biennale, per evitare l'eventuale maturazione di interessi personali connessi all'ufficio; al contrario, il personale subalterno, e specialmente gli addetti di segreteria, «necessita che durino il più che si può», in modo tale da giungere «a possedere una non interrotta cognizione delle leggi, degli usi, delle ordinanze e de' pratici espedienti», di cui volta per volta vengono informati i nuovi magistrati di turno biennale⁶⁸.

Ancora sui magistrati: Broggia suggerisce una composizione di cinque presidenti e la validità delle delibere votate da almeno tre di essi. Dei cinque suddetti se ne vorrebbero due esponenti della nobiltà, due della borghesia mercantile, uno del mondo ecclesiastico. Oltre le ovvie, ma mai perciò abbastanza auspicate, qualità morali, i cinque presidenti dovrebbero «studiare le leggi e instruirsi de' libri che trattano di sanità ed esortar i colleghi a far l'istesso»⁶⁹.

Altri cinque presidenti vanno nominati in funzione diversa da quella degli *effettivi*, e sono detti *di aspettativa*. Ad essi andrebbero riconosciuti compiti di estrema importanza. In primo luogo, andrebbe loro conferito l'ufficio di *sostituti fiscali*, con ampi compiti ricognitivi ed istruttori su tutto ciò che riguardi la salute pubblica, assistiti da *spie, guardie ed ufficiali*, con il compito di vigilare sulle regole in vigore e con particolare attenzione alla regolare riscossione dei dazi e alla repressione del contrabbando⁷⁰. Broggia ha idee molto chiare in tema di vigilanza. Ciò che conferisce a Venezia quell'eccellenza universalmente riconosciuta in materia di salute pubblica non sta solo nella qualità della relativa normativa, ma sulla capacità di farla rispettare. Ora, Broggia ritiene che «Le accuse ... secondo le ordinarie regole de' giuristi di rado hanno luogo» e, quando vengono avanzate, si rivelano per lo più dettate da inimicizia e senso di rivalsa⁷¹. Al contrario, uno degli strumenti adottati con successo a Venezia e che Broggia giudica irrinunciabile è quello delle *denunce segrete*, depositate

in certi buchi o siano *bocche* fatte ne i muri de' magistrati e fatti in luoghi dove più si pratica. Per queste bocche chi che sia puote intromettere scritte, accuse, avvisi

⁶⁷ Ivi, p. 448.

⁶⁸ Ivi, p. 451.

⁶⁹ Ivi, p. 452.

⁷⁰ Ivi, p. 453-454.

⁷¹ Ivi, p. 456.

per avvertire e denunciare al Magistrato ogni controvenzione appartenente alla sua giurisdizione⁷².

Spetta poi alla prudenza e discrezione degli operatori del magistrato verificare la veridicità della delazione. Infine, compito dei presidenti *in aspettativa* sarà quello di vigilare sulla solerzia e sulla correttezza dei presidenti effettivi, le cui eventuali mancanze potranno essere oggetto di una relazione, naturalmente segreta, indirizzata al principe⁷³.

Sul versante del rispetto delle regole, la posizione di Broggia è decisamente informata a una non dissimulata sfiducia – per non dire di peggio –, per il mondo forense e giudiziario e, più in generale, per la scienza giuridica. La certezza delle norme da applicare in materia sanitaria deve essere assicurata predisponendo un volume «in cui siano notate tutte le istruzioni, regole e statuti che deve avere il Magistrato di Sanità e gli obblighi a' quali tutti e ciaschuno tanto chi presiede quanto chi ubbidisce son tenuti»⁷⁴. Ufficiali e subalterni dovranno quindi disporre di un *libretto* che riporti in chiara sintesi le disposizioni in vigore. Ma guai a giocare su un'arbitraria e fumosa interpretazione delle norme vigenti al fine di eludere le responsabilità e le sanzioni:

Si decida sempre e risolva a tenor dello statuto, né possa mai la giurisprudenza con altre leggi o opinioni e con sofistiche squisitezze aver ardire di derogare ne' giudizi alle leggi dello statuto di *sanità*. E dove manchino le medesime, supplisca la ragion naturale, la quale, sempre che sia accompagnata dalla sincerità e dal vero zelo e da una sufficiente esperienza, saprà in pronto decidere assai meglio che i *Bartoli* e i *Baldi*, e saprà stabilire quand'occorra le necessarie ordinanze⁷⁵.

Quanto poi agli strumenti di prevenzione di diffusione del contagio di cui il magistrato di sanità deve garantire la regolare attuazione, al primo posto, come già in Muratori, vi è la quarantena, dal Broggia chiamata *contumacia*, la cui stretta osservanza deve esser maggior cura per l'istituzione preposta:

Dee il legislatore, e per esso il Magistrato di Sanità, stabilire questa massima costante, che con una contumacia per breve che sia sempre si hanno a presumere le cose e le Persone ad essa sottoposte come se fossero realmente appestate e perché se questo presumere o sia sospetto non vi fusse, sarebbe superflua e non si farebbe la contumacia⁷⁶.

⁷² Ivi, p. 454-455.

⁷³ Ivi, p. 456-457

⁷⁴ Ivi, p. 458.

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ Ivi, p. 469.

Decisivo, inoltre, appare a Broggia la competenza degli operatori del magistrato di sanità nell'attività di disinfezione dei beni e delle merci, che per ogni dove, invece, sono fatte oggetto della sbrigativa ma disastrosa ed antieconomica opzione del «darvi fuoco». Ci sono metodi alternativi che, evitano, oltre alla perdita economica dei privati e della città tutta, i conseguenti fenomeni del *controbando di sanità*, cioè della pratica di nascondere e di far penetrare merci in città in modo clandestino, e della falsificazione delle *fedi e patenti di sanità*, quest'ultimo assai pericoloso per i suoi possibili effetti. Non solo: con le corrette metodologie di disinfezione delle merci si favorirà l'attracco delle navi che non temeranno più, in caso di infezione a bordo, di veder distrutto l'intero carico. Insomma, la proibizione non è tutto: «O quanto s'inganna la legislazione e con essa il volgo giurista allorché del tutto si fonda nelle leggi *proibitorie!*»⁷⁷

Anche per i lazzeretti, Broggia è molto chiaro: essi debbono esser ben forniti e ben organizzati e, anzi, occorre non badare a spese quando si tratti di assicurare la migliore gestione possibile di questo ricovero ospedalizzato, strategico durante l'epidemia in città⁷⁸.

Di estremo interesse, poi, sono le dodici regole che Broggia propone come norme vincolanti per scongiurare o, quanto meno, ridurre al minimo quell'eventualità – ahimè disastrosa – che purtroppo si verifica assai di frequente quando si è di fronte al rischio di contagio: ci si riferisce agli errori di sottovalutazione del pericolo compiuti dai medici, i quali nelle loro perizie sono stati soliti «più volte d'ingannarsi piuttosto nel men temere che nel molto temere»⁷⁹. È quanto è avvenuto a Messina alle prime avvisaglie di quello che poi si è rivelata essere un devastante contagio da peste.

Ed ecco il dodecalogo⁸⁰:

1. quando se ne abbia anche solo il sospetto in occasione di una normale visita al paziente, il medico ha l'obbligo di informarne l'autorità, sotto pena capitale;
2. quando gli autori della perizia errata siano medici incaricati dal magistrato di sanità, la pena va inflitta a carico dei presidenti del magistrato di sanità che ha scelto il medico e non del medico medesimo;
3. i medici che ritenessero in coscienza che i sintomi da vagliare siano prodotti da un morbo diverso dalla peste dovranno, allorché la perizia giurata si riveli poi tragicamente errata, essere condannati a morte;
4. i medici incaricati alla perizia ufficiale debbono essere tre e la perizia avrà l'esito di proclamare lo stato di conclamato contagio da peste quand'anche sia solo uno solo di essi a sostenerlo; qualora il contagio venisse poi

⁷⁷ Ivi, p. 474.

⁷⁸ Ivi, pp. 475-480.

⁷⁹ Ivi, p. 483.

⁸⁰ Ivi, p. 496-498.

- confermato, i due medici dissenzienti verranno condannati a cinque anni carcere ciascuno;
5. quei medici della terna peritale che abbiano escluso il contagio, dovranno essere trattenuti in custodia per almeno 40 giorni per scongiurarne la fuga nel caso in cui il loro responso si riveli errato;
 6. non sono passibili di alcuna pena, ma tutt'al più di discredito, i medici che abbiano dichiarato erroneamente lo stato di contagio da peste;
 7. chiunque, medico o meno che sia, abbia a riconoscere per primo i segni del contagio da peste dovrà ricevere, una volta che il contagio si confermi come tale, un grosso premio dalla pubblica autorità;
 8. un altro premio, anche se di minor entità, verrà conferito anche a coloro della terna peritale dei medici che abbiano dichiarato trattarsi di morbo diverso dalla peste, allorché tale valutazione si sia poi rivelata veritiera;
 9. i medici della terna peritale debbono essere scelti non tanto per i meriti accademici e d'erudizione, ma per i comprovati successi in diagnosi e cura: «medici, in somma, i quali curino più co i fatti che colle belle diciture»⁸¹;
 10. almeno tre volte l'anno i medici debbono riunirsi in un convegno nel quale si dibatta sulle metodologie più efficaci per una precoce identificazione della peste;
 11. che almeno una volta ogni dieci anni si incarichino due medici di andare a far pratica nel medioriente ottomano., dove sono assai diffusi e frequenti i contagi da peste;
 12. che si stampi un volumetto di istruzioni da dare ai medici per una più sicura identificazione dei sintomi della peste.

Infine, diversamente da Muratori, Broggia non ritiene che i più abbienti debbano abbandonare la città raggiungendo le loro ville, ma che debbano invece rimanervi, per non privare la città stessa di quelle risorse ma anche di quel nerbo morale di cui si ha bisogno proprio durante il contagio, anche a favore dei più poveri.

7. Angelo Bossi e la febbre gialla

Ma, ahimè, i contagi non sono provocati solo dalla temibile *Yersinia pestis*. Nel 1804 l'avvocato lucchese Angelo Bossi pubblica il *Prospetto sulla origine, natura, e caratteri della peste, de' contagî della febbre gialla di America e della malattia attualmente dominante nella città di Livorno*⁸². In effetti, proprio nel 1804 si era registrata

⁸¹ Ivi, p. 498.

⁸² A. Bossi, *Prospetto sulla origine, natura, e caratteri della peste, de' contagî della febbre gialla di America e della malattia attualmente dominante nella città di Livorno, contenente i migliori metodi di cura, i preservativi, e i profumi praticati da i più dotti medici e chimici dell'Europa, le regole di polizia e sanità per ricevere le mercanzie, un compendio de' generi suscettibili e non suscettibili di contagio, e un breve ragguaglio*

l'epidemia di un morbo mortale non ben identificato, che il Bossi, sulla scorta di una buona conoscenza di trattati di medicina, ritiene trattarsi di quella febbre gialla così diffusa negli Stati Uniti. Volendo tralasciare i dati eziologici e sintomatici del morbo in questione, Bossi ha come obiettivo, a beneficio della sua città di Lucca, quello di definire i provvedimenti di polizia sanitaria (un altro dodecalogo⁸³) indispensabili per una efficace prevenzione e contenimento del contagio:

1. interruzione e proibizione di ogni contatto con persone e merci provenienti da paesi colpiti da contagio o soltanto sospettati di esserlo;
2. divieto assoluto di ingresso in città di persone provenienti da territori infetti, divieto garantito dalla guardia militare ai confini e dalle pene capitali comminate per le eventuali violazioni;
3. la predisposizione di lazzeretti in luoghi aperti e ventilati, ben forniti di personale sanitario, distinti a seconda della tipologia di malato (sospetto, fortemente sospetto, infetto) per assicurare isolamento e distanziamento tra malati con un differenziato percorso di quarantena;
4. alcuni cittadini dovranno assumersi l'onere di sanificare le merci infette e la corrispondenza, di cui si sospetta l'effetto veicolare del contagio;
5. qualsiasi malato deve essere obbligato a presentarsi in ospedale o in lazzeretto per valutare l'infermità e procedere alla disinfestazione dell'abitazione e dei beni;
6. non possono abbandonare la città le seguenti categorie di cittadini: magistrati, parroci, medici, chirurghi, notai, levatrici (o balie);
7. occorre dare a fuoco o mettere in quarantena dopo un'energica sanificazione gli abiti e la biancheria dei malati;
8. tutti i cittadini, e in particolare i medici, i chirurghi e i parroci, hanno l'obbligo di segnalare coloro che presentino sintomi di malattia;
9. divieto di ogni occasione di assembramento, come fiere, mercati, spettacoli, giochi pubblici e processioni, oltre che «l'allontanamento o detenzione, almeno temporaria, di tutti i *mendicanti, limosinanti, accattoni e vagabondi*»⁸⁴;
10. proibizione di «ogni spettacolo, o segno funebre, imperroché non fa che aumentare la mestizia e il terrore», nonché di «tuttociò che tende a fomentare la superstizione o ad alterare e funestare la fantasia»⁸⁵;

delle principali pesti, che in varî tempi hanno desolato la terra, redatto dal citt[adino] A[n gelo] B[ossi] per istruzione del popolo lucchese, Lucca, Marescandoli, 1804.

⁸³ Ivi, pp. 63-70.

⁸⁴ Ivi, p. 68.

⁸⁵ *Ibidem*.

11. accurata pulizia delle strade e obbligo per i cittadini tener casa propria «netta e ventilata»⁸⁶;
12. cura degli ospedali come massimo impegno da parte della pubblica autorità, avendo particolare attenzione di evitare «l'abuso terribile di confondere sovente i malati coi morti»⁸⁷.

8. Gaetano Strambio e l'anticontagionismo

Ci sia consentito concludere queste notazioni con un ultimo autore, questa volta non un giurista bensì un medico, il lombardo Gaetano Strambio *junior*, nipote di quell'omonimo medico che fu uno dei pionieri del trattamento della pellagra. Ebbene, il dottor Strambio nel 1843 pubblicò presso l'editore milanese Pirotta un documentatissimo saggio intitolato *La riforma delle leggi sanitarie contro l'importazione della peste*⁸⁸, incentrato sulla critica puntuale delle tesi diffuse dal medico francese Louis Aubert Rémy-Roche, più tardi noto per aver proposto l'haschisch come possibile trattamento per la peste e la febbre tifoide, ma in questa occasione contestato dallo Strambio per essere egli a capo di un orientamento definito dallo stesso Autore *quarantenofobo* e *anticontagionista*. Il Rémy-Roche, in alcuni suoi saggi apparsi in quegli anni⁸⁹, aveva decisamente contrastato la legislazione sanitaria francese in quanto essa finiva per favorire nell'import-export con l'Oriente la concorrenza marittima di Inghilterra, Austria e Impero Ottomano.

Tralasciando il conflitto scientifico con il collega francese, il saggio dello Strambio risulta significativo per la sua capacità di dimostrare, alla luce di una ricca e aggiornata messe di documentazione, come la profilassi assicurata attraverso il sistema delle quarantene venne riformata dalle potenze commerciali europee sulla base di calcoli di convenienza economica tali da assicurare la continuità e la concorrenza delle proprie linee marittime, piuttosto che sulla scorta di un criterio profilattico a tutela della pubblica salute.

La navigazione in area europea e mediterranea era regolata da un sistema generalmente condiviso di patenti rilasciate sulla base del porto di provenienza: la patente cosiddetta *brutta* era quella che segnalava la provenienza del naviglio

⁸⁶ Ivi, p. 69.

⁸⁷ Ivi, p. 70.

⁸⁸ G. Strambio, *La riforma delle leggi sanitarie contro l'importazione della peste. Studii storico-analitici*, Milano, Pirotta e C., 1845.

⁸⁹ In particolare L.A. Rémy-Roche, *De la peste, ou typhus d'Orient, documents et observations recueillis pendant les années 1834 à 1838 en Egypte, en Arabie, sur la Mer Rouge, en Abyssinie, à Smyrne et à Constantinople, suivi d'un essai sur le hachisch et son emploi dans le traitement de la peste*, Paris, Rouvier, 1840.

da una località portuale in cui erano stati accertati casi di peste (ma ciò poteva valere anche per la febbre gialla o il tifo); la patente *sospetta* era quella che assicurava un lasso di tempo di almeno quaranta giorni dall'ultimo caso di peste registrata; la patente *netta* poteva essere esibita solo nel caso in cui il naviglio non avesse registrato casi di peste da almeno un anno. Sulla base della categoria della patente – fatti salvi i casi non infrequenti di falsificazione o alterazione di tali documenti – le varie autorità portuali disponevano se applicare o meno la quarantena e per quanti giorni applicarla.

Ora, a partire dagli anni Venti dell'Ottocento, l'Inghilterra inaugurò una spregiudicata competizione marittima e commerciale alleggerendo clamorosamente il regime delle quarantene: il primo, clamoroso episodio si registrò nel porto di Liverpool, dove, nel 1825, venne autorizzato lo scarico di 12.500 balle di cotone provenienti dall'Egitto senza alcuna quarantena⁹⁰. Dopo le proteste di diverse potenze marittime, il cordone sanitario dell'area europea e mediterranea venne fatalmente allentandosi, soprattutto nei porti controllati dall'impero ottomano, meno o affatto vincolati da intese con le altre Potenze europee⁹¹. Anche i porti italiani si adattarono all'alleggerimento dei controlli, come documentano le riforme di Napoli e di Genova; quest'ultima, in particolare, adottò le misure già praticate dalle concorrenti Marsiglia e Trieste⁹².

In questo contesto, la Francia fu la più prudente nella gestione sanitaria del commercio marittimo e proprio per questo il mondo economico fece presto sentire ben presto le sue rimostranze⁹³. Nel dibattito parlamentare circa il bilancio d'esercizio del 1843, il ministro del commercio Laurent Cunin-Gridaine annunciò le prime aperture, ma non accontentò pienamente le richieste dell'imprenditoria marittima e commerciale, che puntellò le sue pressioni non soltanto con la denuncia della più libera concorrenza inglese, austriaca e ottomana, ma anche con le teorie scientifiche di medici *quarantenofobi* e *anticontagonisti* come il Rémy-Roche, il quale, tra l'altro, non nascondeva il ferito nazionalismo di una Francia colpita al cuore nei suoi più sacrosanti interessi economici⁹⁴.

La nostra rapida carrellata finisce qui. Del resto, di nazionalismi, negazionismi e primati economici ci basti quanto la cronaca dello sciagurato biennio 2020-21 ci ha quotidianamente proposto.

⁹⁰ Ivi, p. 11 ss.

⁹¹ Ivi, p. 16 ss.

⁹² Ivi, p. 30.

⁹³ Ivi, p. 20 ss.

⁹⁴ Ivi, p. 22-25.



Fig. 1



Fig. 2